DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 12/2010

del 29 gennaio 2010

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 145/2009 del 4 dicembre 2009 ([1]).

(2) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2009/460/CE della Commissione, del 5 giugno 2009, relativa all'adozione di un metodo di sicurezza comune per la valutazione di realizzazione degli obiettivi in materia di sicurezza, di cui all'articolo 6 della direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ([2]).

(3) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2009/561/CE della Commissione, del 22 luglio 2009, recante modifica della decisione 2006/679/CE relativa alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema controllo-comando e segnalamento del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale ([3]),

DECIDE:

Articolo 1

L'allegato XIII dell'accordo è modificato come segue:

1) Dopo il punto 42ea [Regolamento (CE) n. 653/2007 della Commissione] è inserito il seguente punto:

«42eb. **32009 D 0460**: decisione 2009/460/CE della Commissione, del 5 giugno 2009, relativa all'adozione di un metodo di sicurezza comune per la valutazione di realizzazione degli obiettivi in materia di sicurezza, di cui all'articolo 6 della direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 150 del 13.6.2009, pag. 11).»

2) Al punto 37i (decisione 2006/679/CE della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:

«— **32009 D 0561**: decisione 2009/561/CE della Commissione, del 22 luglio 2009 (GU L 194 del 25.7.2009, pag. 60).»

Articolo 2

I testi delle decisioni 2009/460/CE e 2009/561/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 gennaio 2010, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 11/2010 del 29 gennaio 2010 ([4]).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 2010.

Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Alan SEATTER

([1]) GU L 62 dell'11.3.2010, pag. 42.
([2]) GU L 150 del 13.6.2009, pag. 11.
([3]) GU L 194 del 25.7.2009, pag. 60.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
([4]) Cfr. pag. 22 della presente Gazzetta ufficiale.